

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA

DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI
NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 23 GENNAIO 1952

(58ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegni di legge :

(Discussione e rinvio)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 aprile 1947, n. 397, concernente il pagamento delle polizze gratuite di assicurazione a favore dei combattenti della guerra 1915-18 » (N. 2091) (Approvato dalla Camera dei deputati):

GASPAROTTO, <i>relatore</i>	Pag. 772, 775
MASTINO	773
PRESIDENTE	773
PALERMO	773
DE LUCA	774
DE PIETRO	774
RIZZO DOMENICO	774
CERICA	775

(Discussione e approvazione)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, concernente norme per il conferimento del grano, dell'orzo, della

segale, del granoturco e del risone ai « Granai del popolo » (N. 2057) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 776, 777, 778
RIZZO DOMENICO	777, 778
GUI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	777
VARALDO	777
BOSCO	777
RICCIO	778
DE LUCA	778
DE PIETRO	778

La riunione ha inizio alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Alberti Giuseppe, Banfi, Boeri, Boggiano Pico, Bosco, Carboni, Cerica, Corbellini, De Pietro, De Luca, Fazio, Gasparotto, Giardina, Giua, Labriola, Mastino, Palermo, Pezzini, Platone, Reale Eugenio, Riccio, Rizzo Domenico, Salomone, Spezzano e Varaldo.

È presente altresì il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, onorevole Gui.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 aprile 1947, n. 397, concernente il pagamento delle polizze gratuite di assicurazione a favore dei combattenti della guerra 1915-1918 » (N. 2091) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 aprile 1947, n. 397, concernente il pagamento

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

58ª RIUNIONE (23 gennaio 1952)

delle polizze gratuite di assicurazione a favore dei combattenti della guerra 1915-18 ».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 7 aprile 1947, n. 397, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 2. — È aggiunto il seguente comma:

« Entro lo stesso termine devono essere richiesti, a spese di decadenza, anche i pagamenti per le polizze con scadenza 29 giugno 1950 di cui ai regi decreti-legge 7 giugno 1920, n. 738 e 22 gennaio 1922, n. 252 ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Gasparotto.

GASPAROTTO, relatore. Onorevoli colleghi, è noto a tutti che con regi decreti legge 7 giugno 1920, n. 738, e del 22 gennaio 1922, numero 252, fu istituita la polizza gratuita di assicurazione a favore dei combattenti della guerra 1915-18, di lire 1.000 per il soldato e di lire 5.000 per l'ufficiale. Le polizze venivano a scadere in questo torno di tempo, e perciò fu emanato il decreto legislativo 7 aprile 1947, n. 397, con il quale si stabilisce che i combattenti della predetta guerra, assicurati con le polizze miste con scadenza 1° gennaio 1948, possono chiedere, a partire dal 1° maggio 1947 per gli appartenenti alle classi fino all'anno 1889, dal 1° luglio 1947 per gli appartenenti alle classi comprese fra gli anni 1890-1893, dal 1° ottobre 1947 per gli appartenenti alle classi comprese fra gli anni 1894-1897, dal 1° gennaio 1948 per gli appartenenti alle classi comprese fra gli anni 1898 e successivi, e non oltre il termine stabilito dall'articolo 2, a pena di decadenza, il pagamento delle polizze, mediante presentazione di semplice istanza, esente da bollo, all'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Ora, la Commissione conosce meglio di me l'agitazione, intensa e diffusa in tutto il Paese, dei combattenti della guerra 1915-18 per ottenere un'equa rivalutazione di queste polizze. Se questa agitazione dei combattenti della guerra 1915-18 non è esplosa in una vera e propria manifestazione, ciò si deve al senso di civismo dimostrato dai combattenti stessi.

Difatti, i combattenti avevano stabilito di fare per il 24 maggio 1951 una manifestazione intitolata « La giornata della polizza ». Senonchè, successivamente a questa deliberazione presa dai combattenti, furono indette le elezioni di primavera, ed allora, con alto senso di civismo, i combattenti, per non turbare la grande competizione politica, decisero di soprassedere alla manifestazione prestabilita.

Comunque, da quel momento, perchè io ho il grande onore di essere Presidente onorario dei combattenti, ho ricevuto una infinità di domande e di proteste. Per esempio, una delle ultime lettere è particolarmente umoristica: in essa si dice: « pensate che con le mille lire della polizza non io riuscirò a comprare nemmeno un chilo di burro, perchè un chilo di burro costa mille e cento lire ». Quando fu presentato questo disegno di legge, esso sollevò la sorpresa generale: tutti, infatti, senza distinzione di partito, hanno qualificato questo disegno di legge una beffa. Pertanto, onorevole Presidente, dichiaro che non potrei dare il mio nome di relatore ad un siffatto disegno di legge, perchè non mi salverei dalla pubblica indignazione. D'altro canto però non credo opportuno proporre la reiezione del disegno di legge in esame, perchè ciò verrebbe a pregiudicare gli interessi dei titolari delle polizze. Ritengo, quindi, che la Commissione debba senz'altro prendere atto della presentazione di questo disegno di legge, in modo di acquisirlo alla sua competenza, ed al tempo stesso decidere di soprassedere all'esame del disegno di legge stesso, in attesa che il Governo proponga una più equa rivalutazione delle polizze gratuite di assicurazione a favore dei combattenti della guerra 1915-18. So benissimo che una rivalutazione delle polizze causerebbe allo Stato un onere tutt'altro che indifferente, ma so altrettanto bene che un'equa rivalutazione delle polizze è un riconoscimento morale che noi senz'altro dobbiamo dare ai combattenti. Io avevo pensato per un momento di proporre una rivalutazione di cinque volte, ma poi ho pensato che è meglio non pregiudicare in partenza la questione. Sta di fatto, però, che altro è dare mille lire, le quali non valgono nulla — mille lire si sbriciolano in mano appena prese — altro è dare cinquemila lire, che significano già qualcosa di sensibilmente più

tangibile. Comunque, quel che domando con insistenza è un riconoscimento, nei confronti dei nostri combattenti, soprattutto di ordine morale, perchè mantenere ferma una disposizione emanata nientemeno che nel 1920, senza alcun riferimento alla situazione monetaria di oggi, mi sembra precisamente una derisione.

Concludendo, sottopongo agli onorevoli colleghi, con la speranza che essi vogliano confortarlo del loro voto favorevole, il seguente ordine del giorno:

« La Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi del Senato della Repubblica prende atto della presentazione del disegno di legge di ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 aprile 1947, n. 397, e, ritenuta l'opportunità di far giustizia alle legittime aspettative degli ex combattenti della guerra 1915-18, delibera di soprassedere all'esame del disegno di legge stesso, in attesa che il Governo proponga una equa rivalutazione delle polizze di assicurazione, assegnate ai combattenti, come riconoscimento dei sacrifici da essi compiuti ».

MASTINO. Ho chiesto di parlare, soprattutto perchè vorrei indicare qual'è, a mio avviso, la via da seguire, per raggiungere praticamente lo scopo che, ritengo, ci proponiamo tutti; dico « tutti », perchè credo che non vi sia alcuno il quale ponga in dubbio la necessità che l'impegno assunto all'epoca della prima guerra mondiale con la concessione delle polizze gratuite ai combattenti venga mantenuto. Però, quando parlo di impegno da mantenere, non mi sembra che l'impegno possa ritenersi mantenuto pagando le polizze in ragione di lire 1.000 o di lire 5.000, a seconda dei casi. Mantenuto è l'impegno quando anche se non sia possibile giungere ad una rivalutazione completa di ciò che oggi possano valere le 1.000 lire e le 5.000 lire di un tempo, si stabilisca per lo meno di pagare una somma più alta di quella indicata dal collega Gasparotto.

Ma non è ciò che mi sospinge a parlare, perchè potremmo discutere a lungo in proposito, senza arrivare praticamente a conclusione alcuna. Ho preso la parola per vedere se, pur confermando le parole pronunciate dal relatore, senatore Gasparotto, non si possa qui fare un passo più avanti. Ora, non so se rientri nelle attribuzioni della Commissione il

dire che la Commissione stessa, in attesa di una eventuale proposta del Governo in merito ad una rivalutazione delle polizze concesse ai combattenti della guerra 1915-18, debba prospettare la necessità che una proposta in tal senso sia fatta, sì che effettivamente il Ministero del tesoro entri nell'ordine di idee ora accennato. È in questo senso, indubbiamente più impegnativo, e per la Commissione e per il Governo, che a mio avviso dovrebbe essere modificato l'ordine del giorno del senatore Gasparotto.

PRESIDENTE. In riferimento a quanto testè è stato prospettato dal senatore Mastino sottopongo al senatore Gasparotto questa nuova formulazione del suo ordine del giorno:

« La Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi del Senato della Repubblica prende atto della presentazione del disegno di legge di ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 aprile 1947, n. 397, e, ritenuta l'opportunità di far giustizia alle legittime aspettative degli ex combattenti della guerra 1915-18, fa voti perchè il Governo esamini provvedimenti più adeguati per una rivalutazione delle polizze di assicurazione, assegnate ai combattenti, come riconoscimento dei sacrifici da essi compiuti, ed intanto delibera di soprassedere all'esame del disegno di legge di ratifica ».

PALERMO. È inutile che io dica che sono perfettamente d'accordo con i colleghi Gasparotto e Mastino: dare oggi 1.000 lire agli ex combattenti della guerra 1915-18, sarebbe, non solo una beffa, ma anche un oltraggio. Non è con le 1.000 lire, soprattutto del valore di oggi, che la Patria possa dimostrare la sua riconoscenza verso coloro che l'hanno servita nei momenti più difficili.

Vorrei, però, ricordare ai componenti la Commissione che c'è già un disegno di legge in materia, presentato alla Camera dei deputati dall'onorevole Viola, ed io penso che noi potremmo richiamarci a questo disegno di legge nell'ordine del giorno proposto dal senatore Gasparotto. Se poi non si vuol fare questo, bisogna, a mio avviso, invitare il Governo a presentare un disegno di legge che disponga in equa maniera una rivalutazione delle polizze di assicurazione concesse agli ex combattenti.

Noi non vogliamo che queste polizze siano rivalutate cinquanta o cento volte, ma vogliamo che per lo meno un combattente, dopo aver fatto il proprio dovere, dopo aver atteso trent'anni e più dalla fine della prima guerra mondiale, non si veda mettere nelle mani un biglietto da mille lire che, come diceva bene il collega Gasparotto, oggi non rappresentano più nulla.

DE LUCA. Sono alquanto in dubbio circa la procedura da adottare, perchè, da un conto molto grossolano da me ora fatto, mi risulta che, se noi dovessimo esprimere il voto per una valutazione di dieci volte delle polizze di assicurazione concesse agli ex combattenti soldati, lo Stato si troverebbe ad affrontare un onere di circa trenta miliardi. Io pongo i termini della questione puramente e semplicemente. Orbene, prendere in assenza del Governo, una decisione di tale gravità, mi sembrerebbe cosa un po' azzardata. Pertanto sarei dell'avviso di accedere alla proposta del collega Gasparotto, ma solo con l'intenzione di soprassedere momentaneamente all'esame di questo disegno di legge, per invitare ad una prossima riunione i rappresentanti del Governo, tanto della Difesa, quanto del Tesoro, sì che essi possano esprimere i loro punti di vista in merito alla questione oggi dibattuta. Questo mi sembra non solo opportuno ma anche necessario.

DE PIETRO. Inutile dire che io sono perfettamente d'accordo con i colleghi che mi hanno preceduto. Però non vorrei che il problema in esame fosse affrontato in una sede più ampia, cioè con l'intervento del rappresentante del Tesoro, per cui ci si venisse a rispondere con una obiezione che dal punto di vista giuridico sarebbe inoppugnabile: non è che la Patria si sia impegnata a dare agli ex combattenti mille lire di allora, in quanto, com'è noto, le assicurazioni si pagano nel momento della scadenza. Ma siccome questa sarebbe una cosa intollerabile, perchè qui non si tratta di un'assicurazione pagata dall'assicurato, bensì di un riconoscimento che si vuole dare a coloro che hanno compiuto il loro dovere verso la Patria, bisognerebbe cercare di mettere il rappresentante del Tesoro in condizione di non poter sfuggire al quesito da noi posto con argomentazioni giuridiche. Sicchè

si dovrebbe cercare di promuovere una riunione per studiare l'opportunità che lo Stato ponga a disposizione di questi ex combattenti, come riconoscimento dei sacrifici da essi compiuti, una data somma, indipendentemente dal criterio della rivalutazione delle polizze di assicurazione, cosa che, dal punto di vista del diritto assicurativo, potrebbe essere fortemente obiettata.

Questo faccio osservare ai colleghi. Se sarà possibile che noi si possa trovare una via, non di uscita dal groviglio, ma di entrata, su di un binario che ci porti veramente diritti allo scopo, sarà tanto di guadagnato.

RIZZO DOMENICO. Indubbiamente le osservazioni del senatore De Pietro sono di particolare importanza. Noi non ci troviamo di fronte ad un rapporto di natura contrattuale, quale è quello che determina di solito il contratto assicurativo. Come sorsero le polizze di assicurazione a favore dei combattenti? Sorsero precisamente sotto il profilo della remunerazione. Come si organizzò questo servizio? Io non ho presenti in questo momento i dettagli, ma evidentemente dovette esserci un obbligo dello Stato di versare un certo ammontare di premi all'Istituto nazionale delle assicurazioni, il quale, a sua volta, a determinate scadenze, avrebbe convertito questo ammontare di premi, con i soliti calcoli assicurativi, in un capitale reversibile ai beneficiari delle polizze.

Ora, se è vero che tutti i premi acquisiti dagli istituti assicurativi sono per legge convertiti, fino ad una determinata percentuale, in beni stabili, qui evidentemente il Tesoro è interessato fino ad un certo punto. Si tratta quindi di chiarire se, al di fuori di un rapporto contrattuale, l'assicuratore assuma anche l'alea della svalutazione del capitale assicurato, per inflazione monetaria, e se, al di fuori di un rapporto contrattuale, sia lecito all'istituto assicuratore arricchirsi della rivalutazione ottenuta attraverso l'investimento di questi premi in beni stabili. Ora, non è lo Stato che deve aumentare il valore della sua obbligazione, in funzione della svalutazione monetaria; qui si tratta di vedere fino a qual punto l'Istituto nazionale delle assicurazioni — quell'Istituto del quale sappiamo proprio per esperienza recente in qual maniera amministrò il suo de-

naro — possa rivalutare i propri capitali attraverso un investimento in immobili di quel denaro ricevuto dallo Stato dal 1920 in poi, a titolo di premi.

In altri termini la questione è molto meno grave dal punto di vista giuridico di quel che possa apparire. Si tratta di infrenare, a mio avviso, questo arricchimento indebito che all'Istituto nazionale delle assicurazioni deriva dall'aver investito i premi ricevuti con queste polizze in capitali oggi rivalutati, quali sono appunto i capitali immobiliari.

D'accordo sull'opportunità di sentire i rappresentanti della Difesa e del Tesoro, ma soprattutto mi pare che ci si debba munire di questo dato fondamentale: sapere che cosa sia avvenuto di questi premi e qual uso ne abbia fatto l'Istituto nazionale delle assicurazioni; sapere in quali beni siano stati investiti questi premi ricevuti dallo Stato in buona valuta dal 1920 in poi e vedere fino a qual punto questo incremento patrimoniale sia di pertinenza dei combattenti oppure dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

GASPAROTTO, relatore. Ritengo che sia senz'altro doveroso tener conto dei diversi giusti rilievi fatti dai colleghi intervenuti nell'odierno dibattito, ed è per questo che sottopongo alla approvazione dei componenti la Commissione questa nuova formulazione del mio ordine del giorno, che presenta il vantaggio, di fronte alla precedente, di non pregiudicare alcuna soluzione del problema in esame: « La Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi del Senato della Repubblica, riconosciuta la necessità che i sacrifici dei combattenti della guerra 1915-18 trovino più equo trattamento, delibera di soprassedere all'esame del disegno di legge di ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 aprile 1947, n. 397, e di rinviarne il seguito della discussione ad altra riunione alla quale siano presenti i rappresentanti dei Ministeri della difesa e del tesoro ».

CERICA. Concordo con la nuova formulazione dell'ordine del giorno del senatore Gasparotto, anche per la seguente considerazione. Noi qui parliamo di premio ai combattenti della guerra 1915-18: giustissimo il premio. Però, pur essendo avanzato nell'età, ho la memoria molto fresca, e rammento, così, perfetta-

mente che il principio informatore delle polizze gratuite di assicurazione concesse ai combattenti — ho ancora i giornali del tempo dai quali risulta quel che dico — fu quello di stabilire un corrispettivo che consentisse ai combattenti stessi la risistemazione nella vita civile. Non si tratta, quindi, di un premio di assicurazione, e pertanto, il concetto, prospettato da alcuni colleghi, di una rivalutazione delle polizze gratuite di assicurazione concesse ai combattenti della guerra 1915-18 è per me errato, perchè, se noi dovessimo veramente rivalutare queste polizze, dovremmo anche rivalutare le pensioni annesse alle medaglie al valor militare o alle altre decorazioni militari. Difatti le medaglie al valor militare, e specialmente le medaglie d'oro, rappresentano non solo la ricompensa per il fatto passivo di essere stati chiamati alle armi e di aver combattuto, come è dovere e diritto di ogni cittadino, ma rappresentano anche qualcosa di più, indicano alla riconoscenza nazionale coloro che sono andati oltre il dovere, oltre i limiti del comune servizio. Ed è questo appunto il lato della questione che desideravo far presente ai componenti della Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno proposto dal relatore, nella sua ultima formulazione. Chi approva l'ordine del giorno è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, concernente norme per il conferimento del grano, dell'orzo, della segale, del granoturco e del risone ai "Granai del popolo" » (N. 2057) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, concernente norme per il conferimento del grano, dell'orzo, della segale, del granoturco e del risone ai "Granai del popolo" », già approvato dalla Camera dei deputati.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

58ª RIUNIONE (23 gennaio 1952)

Do lettura dell'articolo unico :

Articolo unico.

Il decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — *Al primo comma sono soppresse le parole: « orzo, granoturco e segale ».*

Art. 2. — *Il quarto comma è sostituito dal seguente:*

« Le categorie ammesse ad esercitare il diritto di trattenuta ed i limiti quantitativi di tale diritto saranno indicati dal Ministero della agricoltura e delle foreste ».

Art. 4. — *Il primo comma è sostituito dal seguente:*

« Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura procederanno: ».

Nel testo del secondo, terzo e quarto comma le parole: « Ufficio comunale statistico-economico dell'agricoltura, Uffici statistico-economici dell'agricoltura e U.C.S.E.A. », sono sostituite dalle parole: « Ispettorato provinciale dell'agricoltura ».

Articoli 5 e 6. — *Le parole: « U.N.S.E.A. e U.C.S.E.A. », sono sostituite dalle parole: « Ispettorato provinciale dell'agricoltura ».*

Articoli 7 e 8. — *Le parole: « Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, tramite i dipendenti Uffici comunali », « Uffici comunali statistico-economici dell'agricoltura », « Ufficio nazionale statistico economico della agricoltura per il tramite dei propri Uffici comunali » e « Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura », sono sostituite dalle parole: « Ispettorato provinciale dell'agricoltura ».*

Art. 11. — *Al secondo comma sono soppresse le parole: « Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, su conforme parere dell' ».*

Art. 13. — *Al primo comma sono soppresse le parole: « e l'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura ».*

Articoli 20 e 21. — *Sono sostituiti dal seguente:*

« Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto ed alle norme che saranno

emanate per la sua esecuzione è punito, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con la pena della ammenda non inferiore a due volte e non superiore a cinque volte il valore del prodotto al quale la contravvenzione si riferisce.

« L'imputato è ammesso a pagare prima della apertura del dibattito ovvero prima del decreto di condanna, una somma non inferiore alla metà del massimo dell'ammenda prevista nel comma precedente, oltre le spese del procedimento.

« Il pagamento estingue il reato ».

Onorevoli colleghi, il decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, conteneva norme fondamentali per l'ammasso del frumento, dell'orzo, della segale, del granoturco e del risone in relazione alle condizioni speciali del momento. Naturalmente con il tempo è venuta meno la necessità dell'ammasso di alcuni prodotti agricoli, quali l'orzo, il granoturco e la segale. Ed è per questo che con il disegno di legge in esame sono soppresse al primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, le parole: « orzo, granoturco e segale ».

Nel disegno di legge in discussione sono previste altre modificazioni di alcuni articoli del decreto legislativo già citato, con le quali vengono sostituite alle parole « U.C.S.E.A. » e « U.N.S.E.A. », uffici che, com'è noto, oggi sono stati soppressi le altre « Ispettorato provinciale dell'agricoltura » in quanto le mansioni già affidate all'U.N.S.E.A. e all'U.C.S.E.A. sono state demandate agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Il quarto comma dell'articolo 2 del decreto legislativo in questione è stato poi modificato nel senso che le categorie ammesse ad esercitare il diritto di trattenuta ed i limiti quantitativi di tale diritto saranno indicati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Vi è infine la parte dell'articolo unico del disegno di legge in esame che riguarda il testo, approvato dalla Camera e i deputati, sostitutivo degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo più volte citato, con il quale testo vengono fissate sanzioni penali più lievi di fronte alla diminuita necessità degli ammassi,

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

58ª RIUNIONE (23 gennaio 1952)

RIZZO DOMENICO. Faccio presente che il decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, si riferiva soltanto all'annata agraria 1947, anno in cui l'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, ossia l'U.N.S.E.A., non era ancora stato soppresso. L'articolo 4, infatti, al primo comma recita: « l'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, per il tramite dei suoi uffici provinciali e comunali, procederà, per la corrente annata agraria » all'accertamento delle superfici e alla determinazione delle produzioni effettivamente conseguite. Ora, è chiaro che, se al primo comma dell'articolo 4 sostituiremo, secondo quanto prevede il disegno di legge in discussione, al posto dell'U.N.S.E.A. l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, stabiliremo che l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura procederà agli accertamenti e alle determinazioni di cui allo stesso articolo 4 anche per l'annata agraria 1947, cioè per una annata agraria nel corso della quale ha già provveduto ai fini ora indicati l'U.N.S.E.A. che in quell'epoca non ancora era stato soppresso, il che evidentemente sarebbe un assurdo.

GUI. *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il presente disegno di legge di ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, una volta approvato diventerà legge, e l'efficacia di questa legge naturalmente non può che riguardare il futuro. Pertanto dal momento in cui il disegno di legge in esame diventerà legge lo Ispettorato provinciale dell'agricoltura prenderà il posto dell'U.N.S.E.A. e procederà all'accertamento delle superfici e alla determinazione delle produzioni effettivamente conseguite, compiti che prima erano demandati all'U.N.S.E.A.

VARALDO. Comprendo perfettamente la preoccupazione di carattere formale del senatore Rizzo Domenico. La questione a mio avviso si potrebbe risolvere approvando un articolo così concepito: « I compiti, che il decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, demandava all'U.N.S.E.A. e all'U.C.S.E.A., sono attribuiti agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ».

RIZZO DOMENICO. Sarebbe meglio, invece, adottare questa formulazione: « Il decreto le-

gislativo 30 maggio 1947, n. 439, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 4. È aggiunto il seguente comma:

« Per le annate agrarie successive all'annata agraria 1947, alle operazioni di cui al presente articolo provvederanno gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ».

PRESIDENTE. Una proposta di emendamento nel senso da lei indicato, senatore Rizzo, sarebbe superflua.

È, infatti, ovvio che ciò che è avvenuto sotto l'impero del decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, abbia avuto piena efficacia e rimanga quindi inalterato. Soltanto le modificazioni del decreto legislativo ora citato riguardano l'avvenire.

RIZZO DOMENICO. Ma la ratifica ha effetto retroattivo oppure no? Se non si ratificasse il decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, i rapporti costituiti sotto l'impero del decreto legislativo non ratificato non avrebbero più effetto.

BOSCO. Senatore Rizzo, la questione da lei posta riguarda soltanto i rapporti pendenti e non quelli già costituiti e che hanno dato i loro effetti. Mettiamo espressamente a verbale una dichiarazione del nostro Presidente, fatta a nome di tutta la Commissione, nella quale si affermi che tutti i rapporti che si sono svolti ed esauriti sotto l'impero del decreto legislativo in esame restano perfettamente integri e salvi.

RIZZO DOMENICO. Vi sono rapporti giudiziari di natura penale, ancora pendenti. Quale sarà la legge che ad essi si applicherà?

BOSCO. La nuova.

PRESIDENTE. Evidentemente per la parte penale si applica la nuova legge, secondo quelli che sono i principi fondamentali del Codice penale...

RIZZO DOMENICO. I principi fondamentali del Codice penale non rientrano in questa questione. Siamo infatti in tema di leggi eccezionali. Io quindi domando: per la violazione delle disposizioni stabilite nel decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, per l'annata agraria 1947, quale norma penale si applica? Quella prevista nel decreto legislativo

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

58ª RIUNIONE (23 gennaio 1952)

ora citato, oppure questa nuova di cui al disegno di legge in discussione?

PRESIDENTE. Le disposizioni penali contenute nel decreto legislativo in esame che riguardavano il 1947 hanno perduto praticamente ogni efficacia perchè vi è stata l'amnistia o l'indulto e tutti i procedimenti penali sono esauriti.

RIZZO DOMENICO. Ma come si fa a dire questo? In effetti ci sono dei casi in cui la amnistia non è stata applicata per ragioni soggettive. Ci sono ancora dei processi pendenti, per cui non è esatto quello che lei dice, onorevole Presidente. Occorre, quindi, fissare il concetto che le modificazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, vanno riferite alle annate successive al 1947, così come è certo nell'intenzione dei proponenti. Questo deve pur essere detto nella nuova legge.

RICCIO. L'obiezione fatta dal senatore Rizzo Domenico riguarda un difetto, che è di metodo; però una volta inteso questo, bisogna pur guardarsi da quelle conseguenze a cui ha accennato lo stesso senatore Rizzo Domenico, perchè in effetti accade che quando si apportano modifiche ai decreti legislativi in sede di ratifica, queste vengono ad essere applicate con una certa retroattività, maggiore o minore a seconda della materia di cui alle norme modificate. Il caso denunciato dal senatore Rizzo Domenico non è unico, nel senso cioè, che ci sono procedure in corso, le quali vengono ad avvalersi delle nuove norme; ci sono decreti legislativi che hanno una loro validità di applicazione con una decorrenza di effetti diversa da caso a caso. Ed allora modificazioni a decreti legislativi possono importare alcune volte trasformazioni di determinati rapporti anche per il passato, quindi un effetto retroattivo.

Ho fatto quest'osservazione soltanto perchè noi dobbiamo bene accertare quali conseguenze possano avere le modificazioni in esame del decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439.

DE LUCA. Dichiaro di non sentirmi affatto tranquillo e che voterò contro il disegno di legge in esame se sarà mantenuta l'attuale formulazione dell'articolo unico. In ogni modo ripropongo la questione, già altre volte dibattuta, che, cioè, in sede di ratifica non si debbono apportare modificazioni a decreti legislativi sottoposti a ratifica. Se abbiamo fatto male nel passato a ratificare decreti legislativi con modificazioni, non è questo un motivo per continuare a perseverare nell'errore. Mi permetto di insistere perchè sia precisato, e ben precisato, che il decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, ha operato nel tempo così come esso ha potuto operare e che quindi noi lo ratifichiamo per la parte in cui ha operato, mentre non lo ratifichiamo per l'altra di cui alle proposte modificazioni, in modo che non abbiano a sorgere equivoci di interpretazione.

RIZZO DOMENICO. Propongo di sostituire al primo alinea dell'articolo unico il seguente: « Il decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, è ratificato. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, esso è modificato nel modo seguente ».

DE PIETRO. Ma questa è una formulazione giuridicamente assurda. Sarebbe meglio fare un'altra legge.

PRESIDENTE. Se il senatore Rizzo Domenico insiste nel suo emendamento, lo debbo mettere ai voti.

RIZZO DOMENICO. Dichiaro di insistere nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento proposto dal senatore Rizzo Domenico. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti l'articolo unico del quale già è stata data lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,30.